

COMUNE DI LEI.

PROVINCIA DINUORO.....

SERVIZIO PERSONALE

N. 2

Prot. 114 Data 02/01/2018

ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA "D" DEI COMPITI E FUNZIONI

(Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

I L S I N D A C O

Premesso che:

- in data 31 maggio 2015 sono state tenute le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale e che la sottoscritta Dott.ssa Chirra Marcella, è stata riconfermata Sindaco di questo Comune;

- si rende necessario onde garantire la continuità amministrativa, procedere alla nomina dei Responsabili dei Servizi;

- la dotazione organica di questo Comune, alla data odierna, è quella risultante dal seguente prospetto:

S E R V I Z I O	C A T E G O R I E						Totale posti di organico
	A	B	B.3	C	D	D.3	
AMMINISTRATIVO - SOCIO ASSISTENZIALE		1		2	2		4 + 1 Part-time 50%
TECNICO		1			1		2
FINANZIARIO					1		1
.....							
.....							
TOTALE		2		2	4		7+1 part-time 50%

VISTO, lo schema organizzativo del personale approvato con delibera di Giunta n.56 in data 10/10/2000, il quale individua in n°3 le Aree organizzative dell'Ente: 1) Amministrativa – Socio-Assistenziale – Tributi; 2) Tecnica e Manutentiva; 3) Finanziaria;

VISTO l'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, al comma 10, testualmente recita:

Art. 50 - Competenze del sindaco e del presidente della provincia.

..... omissis

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali

VISTI gli artt.107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

Art. 107 - Funzioni e responsabilità della dirigenza (Art. 51, Legge 8 giugno 1990, n. 142)

... omissis ...

2) *Spettano ai dirigenti* tutti compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3) Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

... omissis ...

Art. 109 – Conferimento di funzioni dirigenziali (Art. 51, Legge 8 giugno 1990, n. 142)

... omissis ...

2) Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

DATO ATTO che i dipendenti apicali di ciascuna area organizzativa, sono titolari di posizione organizzativa ai sensi dell'art.8 del C.C.N.L. Regione Autonomie Locali del 31/3/2009;

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto N.°10 in data 23/12/2016 con il quale veniva nominata, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, la Rag. PIANI DANIELA, Istruttore Direttivo Contabile, cat.D giuridica D1 ed economica D1;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n.104 in data 22/10/2009, con la quale, in attuazione del disposto dell'art. 10 C.2 del C.C.N.L. 31/3/2009 è stata determinata la gradazione delle posizioni organizzative e la definizione della indennità di P.O. e di risultato;

RITENUTO opportuno di recepire il contenuto della deliberazione su citata, di confermare quanto disposto con il decreto Sindacale precedentemente descritto e di affidare per un anno con decorrenza 1/1/2018 alla dipendente Istruttore Direttivo Cat.D1 – Rag. Piani Daniela per il servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

DATO ATTO che la suddetta dipendente possiede le capacità gestionali necessarie per reggere la struttura Tecnica, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, essendo dotato di adeguata competenza professionale, come accertato dal curriculum vitae dell'interessata;

VISTO l'art. 11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 che, testualmente recita:

Art. 11 – Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche.

1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all'art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.

2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell'ambito dei limiti definiti dall'art. 10.



3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.

4. Nei Comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss., in attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.

DATO ATTO che nella dotazione organica di questo comune sono presenti posti della categoria "D", per cui le attribuzioni di cui trattasi possono essere conferite esclusivamente a tale personale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - autonomie locali;

VISTE le circolari del Ministero dell'interno n. 3/1998, in data 22 giugno 1998 (G.U. 08.07.1998, n. 15) e n. F.L. 7/99 del 26 gennaio 1999;

VISTO lo statuto comunale;

D E T E R M I N A

1) di confermare con decorrenza 1/1/2018 e fino al 31 dicembre 2018, la nomina, disposta con proprio precedente decreto n.10 in data 23/12/2016, alla dipendente Rag. **Pianti Daniela** classificato nella categoria D1 profilo professionale: ISTRUTTORE DIRETTIVO, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, di responsabile del **servizio finanziario**;

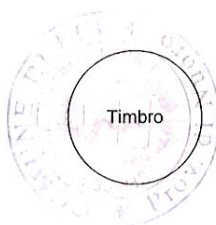
2) Di affidare alla stessa i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

3) Di determinare la misura delle indennità di posizione stabilita con Deliberazione Giunta Municipale n.102 del 22/10/2009 in € 5.200 (fascia III)

4)Di dare atto che l' indennità sopra definita è annuale e ha decorrenza a partire dal 1/01/2018;

5)Di dare atto altresì che l'indennità di P.O. è rapportata alla durata effettiva dell'incarico e che alla presente posizione organizzativa è collegata una retribuzione di risultato pari al 25% dell'indennità di posizione riconosciuta;

6) il presente provvedimento, previa consegna a mano al soggetto interessato, sarà inserito nel rispettivo fascicolo personale del medesimo.



IL SINDACO

Dott.ssa Marcella Chirra